



Prot. n. 7501

DECRETO DI PROROGA DEL RESPONSABILE DELL'AREA INTERCOMUNALE 7 FINANZE

IL SINDACO

Richiamato il decreto del Sindaco n. 29259 del 12 novembre 2019, con il quale, nelle more di una puntuale riorganizzazione strutturale e funzionale del servizio, si conferivano alla dott.ssa Pallara Patrizia, Segretario comunale titolare della convenzione di segreteria comunale Occhiobello – Stienta, in applicazione dell'art. 97 comma 4 lett. d) del Tuel, le funzioni di responsabile dell'Area Intercomunale in oggetto dal 12 novembre al 31 dicembre 2019;

Visto il decreto del sindaco prot. n. 33493 del 31/12/2019 di proroga dell'incarico di cui al punto precedente, decorrente dal 01/01/2020 al 29/02/2020 e il successivo decreto di proroga prot. n. 5257 del 28/02/2020 decorrente dal 01/03/2020 al 31/03/2020;

Considerato che ad oggi la prevista riorganizzazione strutturale non è ancora stata attuata;

Stante l'urgenza di assicurare e garantire gli adempimenti propri del responsabile di Area in via continuativa al fine di attuare i principi organizzativi di funzionalità, nel rispetto ai servizi ed ai programmi di attività previsti dall'Amministrazione, si ritiene opportuno conferire provvisoriamente l'incarico di posizione organizzativa relativamente alla responsabilità dell'Area intercomunale in oggetto al Segretario comunale titolare della convenzione di segreteria comunale Occhiobello – Stienta, in applicazione dell'art. 97 comma 4 lett. d) del Tuel;

Vista la nuova Convenzione per la gestione associata delle funzioni amministrative fondamentali e servizi locali fra i Comuni di Occhiobello e Stienta, approvata con deliberazione del Consiglio comunale di Occhiobello n. 72 del 18 dicembre 2019 e con deliberazione del Consiglio comunale di Stienta n. 40 del 19 dicembre 2019, entrambe esecutive ai sensi di legge;

Visto l'art. 6 della suddetta Convenzione, che prevede che:

- le unità operative individuate per il servizio in forma associata e assegnatarie dell'incarico di responsabilità di Area presteranno servizio indicativamente per 27 ore settimanali presso e/o in favore del Comune di Occhiobello e per le restanti 9 ore presso e/o in favore del Comune di Stienta;
- l'articolazione dell'orario di servizio come pure il fabbisogno di altro personale appartenente alle unità organizzative cui i responsabili sono preposti, in base alle necessità degli Enti verrà determinato di comune accordo tra i Comuni associati, in funzione delle rispettive esigenze gestionali e degli orari di apertura al pubblico e/o delle altre necessità dei servizi;
- l'orario di servizio è, comunque, improntato a criteri di flessibilità gestionale, di guisa che il Responsabile incaricato possa suddividere la propria attività lavorativa, nel rispetto degli orari di presenza concordati tra le Amministrazioni interessate, nel modo più confacente alle esigenze di entrambi i Comuni. L'organizzazione del tempo di lavoro deve essere, quindi, correlata in maniera flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidatogli ed in relazione agli obiettivi assegnati ed ai programmi da realizzare in entrambi i Comuni;
- in caso di spostamento da una sede convenzionata all'altra, durante l'orario di lavoro, per esigenze di servizio, il tempo necessario per il viaggio verrà computato nelle ore di servizio;

- i compiti gestionali, le funzioni e i servizi da assolvere nell'ambito di ogni ente associato saranno affidati con propri autonomi atti interni da ogni rispettiva Amministrazione comunale.

Visto l'art. 7 della Convenzione, che prevede che l'importo delle retribuzioni di posizione da attribuire a ciascun Responsabile di Area incaricato è determinato sulla base del metodo di graduazione della posizione organizzativa vigente presso ogni Ente, entro i limiti massimi previsti dalla contrattazione collettiva, applicando il principio del riproporzionamento in base al tempo di lavoro presso ciascun Ente, in applicazione degli artt. 17 comma 6 del CCNL 2018 e degli artt. 13 e 14 del CCNL 2004;

Visto l'art. 9 della Convenzione, che stabilisce che gli oneri relativi alla retribuzione di posizione e di risultato verranno corrisposti direttamente dai Comuni utilizzatori, con le modalità previste dall'art. 17 comma 6 del CCNL comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018 e degli artt. 13 e 14 del CCNL del Comparto Regioni Autonomie locali del 22 gennaio 2004, in proporzione al tempo di lavoro indicato nel precedente art. 6, corrispondente a una percentuale del 75% a carico del Comune di Occhiobello e del 25% a carico del Comune di Stienta;

Rilevato che la nuova convenzione per gestione associata decorre dal 1° gennaio 2020;

Dato atto che nelle more della definizione della programmazione a livello di Ente nonché da parte della Conferenza dei Sindaci della gestione associata e della necessaria graduazione delle posizioni organizzative secondo criteri approvati da ciascun Ente, risulta opportuno confermare l'efficacia e la validità dei contenuti del decreto sopra specificato, al fine di dare continuità all'esercizio delle funzioni e dei compiti disimpegnati dai responsabili di Area e/o Corpo dell'Ente;

Visto l'articolo 50, comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (successivamente individuato con il riferimento «T.U.EE.LL.»), il quale attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali;

Visto l'articolo 107 del T.U.EE.LL., il quale, in ossequio al principio della ripartizione tra funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e funzioni di gestione amministrativa, spettanti ai dirigenti, specifica, al comma 3, i compiti ed i poteri dei dirigenti;

Rilevato che l'articolo 109 del T.U.EE.LL., al fine di rendere effettivo il principio di separazione tra funzioni di governo e funzioni gestionali anche nei comuni di minore dimensione, privi di personale di qualifica dirigenziale, al comma 2, attribuisce al Sindaco la facoltà, da esercitare con provvedimento motivato, di attribuire ai responsabili degli uffici o dei servizi - indipendentemente dalla qualifica funzionale rivestita - le funzioni dirigenziali di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 del T.U.EE.LL.;

Richiamato l'art. 97 del decreto legislativo 267/2000 in tema di ruolo e funzioni del Segretario comunale e in particolare il comma 4, lettera d);

Visti gli articoli 2 e 4 ed, inoltre, le disposizioni del titolo II, capo II, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modificato ed integrato (in seguito individuato con il riferimento al «D.Lgs. 165/2001»), recante i principi in materia di dirigenza pubblica, cui le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adeguare i propri ordinamenti, dai quali si manifesta positivamente l'esistenza del criterio organizzativo per cui ai soggetti preposti agli uffici di massima dimensione dell'Ente locale territoriale sono attribuiti i poteri, le prerogative e le responsabilità di natura dirigenziale;

Visto l'articolo 31 dello statuto comunale, il quale dispone che a ciascuna Area di attività dell'Ente è preposto un responsabile che risponde dello svolgimento delle funzioni o del raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'ambito delle stesse;

Visti i vigenti CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali;

Visti: la legge n. 241/1990; il vigente regolamento comunale per la disciplina del procedimento amministrativo e per il diritto di accesso ai documenti amministrativi; il decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000;

Sentita la Giunta Municipale;

DECRETA

Articolo 1. *Proroga atto di conferimento del Responsabile dell'Area Intercomunale 7 Finanze.*

1. Il decreto prot. n. 5257 del 28/02/2020, di proroga di nomina di responsabile dell'Area Intercomunale 7 Finanze, è confermato fino al 30/04/2020.
2. I poteri attribuiti, come anche le prerogative e le responsabilità esplicate in base ai fondamenti normativi menzionati nelle premesse, si fondano sui contenuti dei decreti della scrivente autorità sopra generalizzati.

Articolo 2. *Attribuzione e definizione dell'incarico di natura dirigenziale.*

1. Con il presente atto rimangono confermate le disposizioni contenute nel decreto sopra menzionato.

Articolo 3. *Durata dell'incarico.*

1. Il presente decreto di proroga incarico di funzioni di natura dirigenziale è a tempo determinato decorrente **01 al 30 aprile 2020.**
2. La revoca anticipata rispetto alla scadenza dell'incarico può avvenire, sulla base di una procedura che salvaguardi il principio del contraddittorio, soltanto per motivate ragioni organizzative e produttive o in caso d'inosservanza degli indirizzi impartiti, oppure di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati con il piano esecutivo di gestione, ovvero per responsabilità grave e reiterata, o a seguito dell'accertamento dei risultati negativi di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. Il provvedimento di revoca (art. 16 del Regolamento comunale) è di competenza del Sindaco, su proposta dell'organismo di valutazione. Altrettanto potrà avvenire per effetto del programmato rinnovo del mandato amministrativo del Sindaco. In questo ultimo caso la revoca potrà aver luogo senza contraddittorio.
3. Al presente conferimento d'incarichi ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile..

Articolo 4. *Valutazione dei risultati conseguiti dal Responsabile d'Area.*

1. La valutazione dei risultati conseguiti dal responsabile di Area, sarà effettuata dall'organismo di Valutazione dell'ente;
2. Nella valutazione sarà comunque considerato, in relazione all'operato del Responsabile d'Area, la correlazione tra gli obiettivi da perseguire e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.
3. Nel caso di eventuali scostamenti nel raggiungimento degli obiettivi posti dall'organo di governo, dovranno essere acquisite – nel corso dell'esercizio di competenza, ovvero in sede di valutazione – le motivazioni adottate dal Responsabile d'Area, anche assistito da una persona di fiducia..

Articolo 5. *Trattamento economico.*

1. A mezzo del presente provvedimento, trattandosi di conferimento di incarico ad interim, non viene determinato alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 6. *Norme di salvaguardia.*

1. Per quanto non espressamente indicato dal presente decreto, valgono in quanto applicabili, le disposizioni di cui al regolamento, quelle poste dal T.U.EE.LL., le norme di principio dettate dal D.Lgs. 165/2001, dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, nonché dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto «Regioni – Autonomie locali».

Il presente decreto, per la sua esecuzione, sia notificato all'interessato.

Si provveda altresì alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune.

Occhiobello, lì 30 marzo 2020

Il Sindaco
dott.ssa Sondra Coizzi

Per accettazione:
Il Responsabile Area Intercomunale 7 Finanze
Il Segretario comunale
Dott.ssa Patrizia Pallara
